



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

**Le competenze della nuova
*Area Pianificazione Agricola Regionale,
Governato del Territorio e
Regime delle Autorizzazioni***

Dott. Agr. Fabio Genchi

Dirigente Area Pianificazione Agricola Regionale,
Governato del Territorio e Regime delle Autorizzazioni

Sabaudia (LT) 28 marzo 2019



Il quadro generale della riforma

Le modifiche normative realizzate dalla Regione Lazio con le **LL.RR. 10/2014, 12/2016, 17/2016, 7/2017 e 7/2018** si configurano come una riforma che può essere considerata un vero e proprio **giro di boa in termini di semplificazione e certezza della norma** per le imprese agricole.



Il quadro generale della riforma

Le normative oggetto di tali interventi sono individuate principalmente nelle seguenti leggi regionali:

- 38/1999 (Governo del territorio)
- 29/1997 (Aree naturali protette)
- 24/1998 (Paesaggio)
- 14/2006 (Diversificazione)
- 4/2015 (Danni da fauna)
- 39/2002 (Legge forestale)
- 1/2009 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura)



Il quadro generale della riforma

L.R. 4/2015

Area POLITICHE DI PREVENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E GESTIONE DELLE RISORSE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

2016

Area PROCESSI DI QUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E MULTIFUNZIONALITA'

2018

Area **PIANIFICAZIONE** AGRICOLA REGIONALE, **GOVERNO** DEL TERRITORIO E REGIME DELLE **AUTORIZZAZIONI**

In esito alle riforme legislative la Direzione Regionale **STA TORNANDO** a svolgere attività che tradizionalmente le sono sempre appartenute:

- PROGRAMMAZIONE
- AUTORIZZAZIONI
- GESTIONE DI ELENCHI E RELATIVI CONTROLLI

Tali attività si affiancano a quella che ha visto prevalentemente impegnata la Direzione negli ultimi 20 anni e che non può essere tralasciata per la sua importanza strategica:

- EROGAZIONE FONDI COMUNITARI



Art. 2135 Codice Civile (Imprenditore agricolo)

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e **attività connesse**.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

Nonché le attività dirette alla **fornitura** di beni **o servizi** mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.



Le attività nelle imprese agricole



L.R. 14/2006 Norme in materia di diversificazione delle attività agricole

Art. 2 – Per attività agricole aziendali si intendono:

- le attività agricole denominate “**tradizionali**”, art. 2135 del C.C. (coltivazione del fondo, zootecnia, itticoltura e silvicoltura);
- le attività connesse, con le attività agricole tradizionali denominate “**multifunzionali**” come specificato dall’articolo 2135 del C.C. e dal d.lgs. 228/2001 comprensive di quelle “**agrituristiche**”.

L’art. 2 definisce inoltre:

ATTIVITÀ RURALI AZIENDALI	ATTIVITÀ DI DIVERSIFICAZIONE AGRICOLA	ATTIVITÀ MULTIFUNZIONALI PRODUTTIVE	SERVIZI MULTIFUNZIONALI	ATTIVITÀ AGRICOLE TIPICHE
Il complesso delle attività svolte nell’ambito dell’azienda agricola	Le attività multifunzionali, multimpresonditoriali anche integrate tra loro	La conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione previste all’articolo 2135 C.C.	La fornitura di beni e servizi, questi comprensivi delle attività agrituristiche	Le attività agricole tradizionali, le attività multifunzionali produttive, anche integrate tra loro



La Multimpresonditorialità e la Multifunzionalità



Le attività nelle imprese agricole

L.R. 14/2006 art. 2:

per attività agricole aziendali si intendono:

- le attività agricole denominate “**tradizionali**” , art. 2135 del C.C.
- le attività connesse, con le attività agricole tradizionali denominate “**multifunzionali**” come specificato dall’articolo 2135 del C.C. e dal d.lgs. 228/2001 comprensive di quelle “**agrituristiche** “

L.R. 38/99 art. 54:

Le attività agricole aziendali e le attività integrate e complementari costituiscono, nel loro insieme le «ATTIVITA' RURALI» per le quali è consentita la trasformazione del territorio.



Art. 54 L.R. 38/99 (TRASFORMAZIONE URBANISTICHE IN ZONA AGRICOLA) Modifica apportata dalla L.R. 10/2014

Nelle zone agricole sono consentite le seguenti attività definite *attività rurali aziendali*: le attività agricole di cui alla L.R. 14/2006 e le seguenti attività integrate e complementari , compatibili con la destinazione di zona agricola.

Ricettività e turismo rurale

Trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti da attività agricole tradizionali.

Ristorazione e degustazione dei prodotti derivanti dall'esercizio delle attività agricole.

Attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico-riabilitative.

Accoglienza e assistenza degli animali.

MULTIMPRENDITORIALITA'
ART. 57 BIS L.R. 38/99



Art. 57 BIS L.R. 38/99 (PUA PER LE ATTIVITA' INTEGRATE E COMPLEMENTARI)

ALCUNE LIMITAZIONI E REGOLAMENTAZIONI:

- PREVISTA L' APPROVAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE AZIENDALE **PUA**
- TALI ATTIVITA' POSSONO ESSERE ESERCITATE DA «SOGGETTI AGRICOLI» O **ANCHE** DA «SOGGETTI DIVERSI» DEFINITI «SOGGETTI CONNESSI» ; **DURATA** : CONNESSIONE >12 ANNI
- **SUPERFICIE**: PER ATTIVITA' AGRICOLE DEVE RESIDUARE > 90% DELLA SUPERFICIE AZIENDALE; PER ATTIVITA' INTEGRATE/COMPLEMENTARI <30 HA DI SUPERFICIE AZIENDALE
- ATTIVITA' DA SVOLGERE NEI MANUFATTI ESISTENTI O DI NUOVA EDIFICAZIONE (MAX 50% VOLUMETRIA ASSENTIBILE FISSATA ALL'ART. 55, COMMA 6 – ANNESSI AGRICOLI 0,004)
- GLI ANNESSI AGRICOLI REALIZZATI IN DEROGA AGLI INDICI (ART. 52,COMMA 2,LETTERA d.) REALIZZATI SUCCESSIVAMENTE AL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 12 NON POSSONO ESSERE DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITA'
- ISTITUZIONE ELENCO SOGGETTI ATTIVITA' RURALI INTEGRATE E COMPLEMENTARI
- ISTITUZIONE REGISTRO REGIONALE DEI PUA (approvati ai sensi degli articoli 57 E 57bis)
- SANZIONI PER VIOLAZIONE AL REGIME CONNESSIONE
- REGOLAMENTO REGIONALE COMMA 12, ART. 57 bis



Art. 57 BIS L.R. 38/99 (PUA PER LE ATTIVITA' INTEGRATE E COMPLEMENTARI)

ALCUNE LIMITAZIONI E REGOLAMENTAZIONI:

GLI EDIFICI REALIZZATI O RIFUNZIONALIZZATI AI FINI DELL'INSERIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 54, COMMA 2, LETTERA B), IN VIOLAZIONE DEI COMMI 3, 4 E 5 SONO DA CONSIDERARSI DIFFORMI RISPETTO AL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO AI SENSI DELLA L.R. 15/2008.

- **COMMA 3 : LIMITAZIONE DI SUPERFICIE**
- **COMMA 4 : VOLUMETRIE ASSENTIBILI**
- **COMMA 5 : UTILIZZAZIONE DI ANNESSI AGRICOLI REALIZZATI IN DEROGA SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA DI VIGORE DEL REGOLAMENTO**



REGOLAMENTO REGIONALE 5 GENNAIO 2018, N.1

Cosa disciplina (art. 1):

- l'introduzione, lo svolgimento ed il controllo delle attività integrate e complementari;
- le condizioni per la costituzione e per la permanenza del regime di connessione, nonché la decadenza del regime di connessione;
- la gestione dell'Elenco dei soggetti agricoli e dei soggetti connessi;
- le forme di tutela per l'amministrazione in caso di inosservanza degli obblighi di legge;
- i casi in cui la decadenza del regime di connessione comporta che le opere realizzate a seguito del PUA sono da considerarsi difformi rispetto al titolo abilitativo edilizio (L.R. 15/2008)
- l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Definisce il regime di connessione (art.2):

- il regime tra le attività integrate e complementari all'attività agricola e compatibili con la destinazione di zona agricola;
- il rapporto tra i soggetti agricoli e soggetti connessi, che si attiva tramite presentazione del PUA integrato ai sensi dell'art. 7 e 8 del Regolamento.



REGOLAMENTO REGIONALE 5 GENNAIO 2018, N.1

Soggetti (art. 3):

- Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ,(ANCHE DA «SOGGETTI DIVERSI»)
- Soggetti connessi (ovvero soggetti diversi da quelli di cui in precedenza) che esercitano in regime di connessione

Criteri per introdurre l'attività (art. 4):

- Le attività integrate e complementari sono finalizzate al sostegno diretto e indiretto del reddito dell'azienda agricola nel rispetto di alcuni criteri (basso impatto ambientale, pratiche di ricomposizione ambientale);
- La superficie di terreno da destinare all'attività agricola integrata e complementare è comprensiva delle aree boscate (non SAU) e deve ricadere nel territorio di un unico Comune;
- Gli immobili e le aree mantengono la destinazione rurale anche successivamente alla fine del regime di connessione.

REGOLAMENTO REGIONALE 5 GENNAIO 2018, N.1

Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari: MULTIMPREDITORIALITA'

Edifici (art. 5) - Possono essere destinati al regime di connessione:

- fabbricati esistenti;
- gli annessi agricoli di nuova edificazione nella misura massima del 50 per cento delle volumetrie realizzabili ai sensi dell'articolo 55, comma 6, della L.R. 38/99;
- per gli interventi di rifunionalizzazione , è consentita la deroga ai limiti relativi all'altezza ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b) della L.R. 38/99;
- gli annessi agricoli realizzati in deroga agli indici (art. 57, comma 2, lettera d.), non possono essere in nessun caso destinati al regime di connessione se realizzati successivamente alla data del 4 settembre 2015 (Regolamento Regionale n. 11 del 2 settembre 2015)

REGOLAMENTO REGIONALE 5 GENNAIO 2018, N.1

Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari: MULTIMPREDITORIALITA'

(art. 6) – Rientrano nelle attività integrate e complementari:

- **Ricettività e turismo rurale** (somministrazione di pasti e degustazioni minimo 50% di prodotti aziendali per tipologia di prodotto);
- **Trasformazione e vendita diretta** prodotti da attività agricola reperiti, nella misura minima del **50% per tipologia di prodotto**, prioritariamente presso l'azienda agricola del soggetto agricolo in rapporto di connessione;
- **Attività di conservazione, condizionamento, lavorazione, trasformazione e commercializzazione**. Le attività hanno ad oggetto, per almeno il **70% prodotti propri** dell'impresa del soggetto agricolo in rapporto di connessione o, in subordine, prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale;
- **Ristorazione e degustazione** dei prodotti tipici derivanti da attività agricola (reperimento dei prodotti presso l'azienda agricola del soggetto agricolo in rapporto di connessione o presso le aziende agricole presenti nel territorio regionale, per almeno il **50% per tipologia di prodotti**);
- **Attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico-riabilitative** (fattoria didattica, ludoteca rurale, agri-asilo, attività di tipo sportivo e culturale, attività terapeutico-riabilitative con consistenza **non superiore ai 20 posti letto**);
- **Attività di accoglienza e assistenza animali.**

REGOLAMENTO REGIONALE 5 GENNAIO 2018, N.1

Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari: MULTIMPRENDITORIALITA'

(art. 7) – Il Programma di Connessione:

Per le attività integrate e complementari il PUA è integrato, ai sensi dell'articolo 57 bis della L.R. 38/99, con il programma di connessione che contiene:

- a) **la descrizione delle attività** integrate e complementari;
- b) **la descrizione delle attività svolte dal soggetto agricolo al di fuori del regime di connessione;**
- c) **la descrizione dei fabbricati** che non entrano nel regime di connessione;
- d) l'individuazione del **patrimonio immobiliare che entra nel regime di connessione**, collegato alle singole attività da svolgere e la descrizione degli interventi anche di natura edilizia e infrastrutturale eventualmente previsti;
- e) l'individuazione della **potenziale utilizzazione agricola dei manufatti** temporaneamente destinati alle attività integrate e complementari al termine del regime di connessione;
- f) **la durata del regime di connessione**, in ogni caso non inferiore a 12 anni;
- g) **la verifica del rispetto delle condizioni di prevalenza** nel caso di regime di connessione riferito ai soli soggetti agricoli.

REGOLAMENTO REGIONALE 5 GENNAIO 2018, N.1

Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari: MULTIMPREDITORIALITA'

(art. 8) – Il Rapporto di Connessione:

Il soggetto agricolo ed il soggetto connesso regolano (anche con contratto preliminare) il rapporto di connessione, con riferimento a:

- a) le attività svolte in regime di connessione;
- b) gli obblighi derivanti dal regime di connessione;
- c) la durata del regime di connessione, non inferiore a 12 anni;
- d) la documentazione amministrativa necessaria allo svolgimento delle attività integrate e complementari;
- e) gli interventi edilizi necessari allo svolgimento delle attività integrate e complementari introdotte.

Per le attività di conservazione, condizionamento, lavorazione, trasformazione e commercializzazione, al programma di connessione è allegato altresì il contratto di fornitura per la filiera, sospensivamente condizionato all'approvazione del PUA, tra soggetto connesso e soggetto agricolo.

A garanzia del regime di connessione i soggetti coinvolti, a seguito dell'approvazione del PUA, sottoscrivono un atto d'obbligo o una convenzione.

REGOLAMENTO REGIONALE 5 GENNAIO 2018, N.1

Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari: MULTIMPREDITORIALITA'

(art. 9) – Il Rinnovo:

Prima della scadenza del termine del regime di connessione, il soggetto agricolo può richiederne il rinnovo.

Il rinnovo è autorizzato dalla struttura comunale competente, previo parere della Commissione agraria.

Il rinnovo può avere una durata inferiore ai 12 anni.

(art. 10) – La Decadenza:

Il regime di connessione decade in caso di:

- a) venir meno dell'azienda agricola;
- b) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 (edificazioni);
- c) svolgimento di attività non previste dal presente regolamento o non approvate con il programma di connessione;
- d) mancato svolgimento, per un periodo superiore a due anni, delle attività integrate e complementari;
- e) mancata costituzione della filiera agricola;
- f) reiterata violazione, per almeno 3 volte, dei limiti di conferimento della filiera;

Nel caso di decadenza del regime di connessione, le opere realizzate a seguito del PUA sono da considerarsi difformi rispetto al titolo abilitativo edilizio ai sensi della L.R. 15/2008.

REGOLAMENTO REGIONALE 5 GENNAIO 2018, N.1

Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari: MULTIMPRENDITORIALITA'

(art. 11) – Registro PUA

Approvati ai sensi degli art. 57 e 57 bis della L.R. 38/99 e trasmessi dai Comuni. Gestito e aggiornato ogni 3 mesi dalla Direzione Agricoltura, riporta i dati relativi ai PUA approvati e trasmessi dai Comuni.

(art. 12) – ELENCO DEI SOGGETTI agricoli e connessi

Nell'Elenco sono registrati i regimi di connessione attivati. Il Comune, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'inizio dell'attività, trasmette alla Regione i dati relativi ai soggetti coinvolti nei regimi di connessione ed ai rispettivi programmi. La Direzione Regionale competente in materia di agricoltura predispone un'apposita modulistica.

(art. 13) – CONTROLLI

La Direzione Regionale Agricoltura effettua i controlli, con particolare riferimento alle violazioni relative a:

- a) i contenuti tecnici del regime di connessione (ad es. superfici, limiti di edificazione, etc.);
- b) la natura delle connessioni tra le attività (ad es. rispetto contratti di fornitura);
- c) la tempistica relativa ai termini di connessione indicati nel programma approvato;
- d) la permanenza degli elementi del regime di connessione (ad es. sussistenza della impresa agricola).

Il soggetto agricolo trasmette alla Regione la «Relazione tecnica di connessione multimprenditoriale» ogni 3 anni.



Le competenze della nuova Area

***Area Pianificazione Agricola Regionale,
Governare del Territorio e
Regime delle Autorizzazioni***



L'istituzione della nuova Struttura regionale

La nuova Area - denominata **Area Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni** - è stata istituita nell'ambito della riorganizzazione della Direzione Agricoltura, con Determinazione N. G10918 del 04/10/2018.



Competenze della nuova Area istituita

- ✓ Coordina gli interventi di competenza della Direzione, anche in collaborazione con le altre Direzioni, per un equilibrato e corretto governo del territorio;
- ✓ Partecipa ai processi normativi e di pianificazione territoriale che coinvolgono il settore agricolo;
- ✓ Di concerto con l'Area competente, attua e **definisce le strategie per lo sviluppo delle attività rurali integrate e complementari** al settore agricolo;
- ✓ Cura i rapporti con i **CAA**;
- ✓ Coordina e monitora l'attività di decentramento amministrativo per la semplificazione delle procedure di erogazione dei fondi FEARS;

In particolar modo:

- ✓ Cura i procedimenti connessi alle Conferenze di Servizi di competenza agricola con particolare riferimento al **Procedimento Autorizzativo Unico** di cui al DPR 160/2010;
- ✓ Avanza proposte per la predisposizione del **PAR**.



La conferenza di servizi

L'Area, di concerto con le altre strutture regionali, provvede all'acquisizione di:

Autorizzazioni

Nulla-osta

Pareri

finalizzati all'emissione di provvedimenti amministrativi inerenti l'attività di trasformazione e di miglioramento nelle aree agricole, compresi quelli correlati al Piano di Sviluppo Rurale.

L'Area predispone, inoltre, linee guida e relativa modulistica inerente il procedimento autorizzativo unico di cui al DPR 160/2010 per le amministrazioni locali.



Il Procedimento Amministrativo Unico

DPR 160/2010

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 7 - Procedimento unico

1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3.
3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.
4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'articolo 38 comma 3, lettera c), del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
- 6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.**
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.



Conferenza dei Servizi: le novità introdotte

D.lgs. 127/2016

Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Modifica degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 241/90

RUR

Introduzione del
Rappresentante Unico
Regionale

La Regione Lazio ha adeguato il suo Regolamento (Reg. Reg. 6/2002) ai contenuti della riforma con D.G.R. 386/2016 istituzionalizzando la figura del RUR



Conferenza dei Servizi: le novità introdotte

- ▶ Oltre al ruolo che le norme e le disposizioni amministrative assegnano al R.U.R. questa figura deve contribuire ad assicurare:

certezza, semplificazione e velocizzazione
ai procedimenti autorizzativi sottesi alla sua attività




Piano Agricolo Regionale (PAR)

Art. 52 L.R. 38/99
(PIANO AGRICOLO REGIONALE)

Modificato con L.R. 7/2017 sulla rigenerazione urbana

Il PAR rileva ed analizza le caratteristiche fisiche e climatiche del territorio agricolo intese come aree a destinazione, vocazione, potenzialità e conduzione agricola...






Piano Agricolo Regionale (PAR)

Di concerto con le strutture regionali interessate e previa consultazione degli organismi di rappresentanza del territorio, l'Area avanza proposte per la predisposizione del Piano Agricolo Regionale, individuando altresì le priorità a cui la programmazione comunitaria di competenza regionale debba conformarsi, curandone inoltre l'aggiornamento periodico.

A tal fine promuove la realizzazione di studi e lo svolgimento di attività per l'acquisizione e l'elaborazione di dati e di informazioni inerenti il sistema delle aree rurali, anche avvalendosi di ARSIAL.





Piano Agricolo Regionale (PAR)

Sulla base delle rilevazioni e delle analisi di cui al comma 2, il PAR:

- a) individua le aree caratterizzate da vocazione agricola prevalente, comprese quelle temporaneamente non utilizzate per le attività rurali, classificandole in pluralità omogenee per **“ambiti rurali”**;
- b) descrive le caratteristiche tecniche, economiche e produttive delle aree di cui alla lettera a);
- c) definisce le principali linee di sviluppo delle attività rurali **alle quali tutte le programmazioni di settore dovranno conformarsi**;
- d) definisce le linee programmatiche generali per la ricomposizione fondiaria;
- e) definisce per ciascun ambito rurale la dimensione del **lotto minimo e dell'unità minima aziendale** intesa come la superficie minima necessaria all'azienda agricola per lo svolgimento delle attività rurali.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!